

IL DIRITTO AL CIBO ADEGUATO IN TEMPO DI PACE E IN TEMPO DI GUERRA: TRA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AIUTO UMANITARIO

Maria Bottiglieri

Dottore di Ricerca in Autonomie locali, servizi pubblici, diritti di cittadinanza
Responsabile attività di cooperazione internazionale, pace ed ECG della Città di Torino
maria.bottiglieri@comune.torino.it

Abstract

Il diritto al cibo adeguato è tutelato sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, in presenza cioè di situazioni che comportano la sospensione della tutela di diritti e libertà fondamentali, ad eccezione di quelli incompressibili i c.d. basic rights.

Il paper intende ripercorrere le principali misure di protezione internazionale del diritto al cibo: sia quelle attuate in tempo di pace, sia quelle assicurate in tempo di guerra, con un focus sull'accesso al cibo dei civili nei luoghi ove si svolgono conflitti armati (l'aiuto umanitario) e in contesti di maggiore stabilità (la cooperazione internazionale). Il contributo si completa di casi in materia di violazioni dell'accesso al cibo in tempo di guerra, esaminati da diversi organismi di giustizia internazionale.

The Right to adequate food is protected both in peacetime and in wartime, i.e. in situations that entail the suspension of the protection of fundamental rights and freedoms, except for those that cannot be compressed, the so-called basic rights.

The purpose of this paper is to outline the main international measures to protect the right to food in peacetime and in wartime, focusing on access to food for civilians during armed conflict (humanitarian aid) and in contexts of stability (international cooperation).

The paper is completed by some case-law about the violations of access to food in wartime, examined by various international justice bodies.

Keywords



Diritto al cibo adeguato, pace, cooperazione internazionale allo sviluppo, guerra, aiuti umanitari
Right to adequate Food, Peace, International development cooperation, War, Humanitarian Aid

Il diritto al cibo adeguato

La fame e l'abbondanza costituiscono le più grandi contraddizioni del nostro tempo: a fronte di 864 milioni di persone afflitte da una grave insicurezza alimentare (Fao, Ifad, Unicef, Wfp, Who 2024), fanno da “contrappeso”, circa un miliardo di persone in condizione di obesità, destinate a incrementare entro il 2035 (World Obesity Federation, 2024). Le cause di questo squilibrio non sono dovute all'insufficiente produzione di cibo, ma a una sua cattiva distribuzione, causata da molteplici fattori economici, sociali, ambientali. Già Aymarta Sen, analizzando i casi delle carestie in Bangladesh del secolo scorso, aveva evidenziato come queste non fossero dovute alla bassa disponibilità di cibo, ma ad altri fattori, tra cui l'assenza dei "titoli" (i diritti di proprietà) da parte dei gruppi più vulnerabili, la disoccupazione su larga scala e persino l'assenza di democrazia (Sen, 1982).

L'elaborazione di un diritto al cibo adeguato ha pertanto l'ambizione di farsi interrogare da tali squilibri e interpretarli.

Diritto al cibo inteso come il diritto “ad avere un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato, sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna” (Ziegler, 2004, 49).

Si tratta di un diritto umano (Eide, 2006; De Shutter, 2019), afferente la categoria dei *basic rights* (Shue, 1996, 20), ovvero quei diritti “il cui godimento rende possibile il godimento di tutti gli altri diritti”, dunque un insieme di precondizioni per l'esercizio di ogni diritto fondamentale, una formula sintetica per individuare il "minimo morale" che dovrebbe guidare l'azione dei singoli e degli Stati. Nociolo duro di questi *basic rights* è l'obiettivo di proteggere la dignità umana, che ha ispirato la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, e di perseguire quella che il Presidente Roosevelt definiva la “terza libertà ovvero la libertà dal bisogno e dalla fame” (Bottiglieri, 2015a).

In una visione delle politiche pubbliche *Human rights oriented* il diritto al cibo adeguato costituisce il fondamento su cui si edificano le politiche alimentari, da quelle elaborate su scala internazionale ed europea (Bottiglieri, 2014; Bottiglieri, 2018) fino a quelle nazionali (Bottiglieri, 2015a; Bottiglieri, 2016 a), regionali (Bottiglieri, 2017e) e locali (Bottiglieri, 2017b; Bottiglieri, 2017c; Baradello, Bottiglieri, Fiermonte, Mascia, 2012).

La tutela del diritto al cibo adeguato in tempo di pace

Il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale, riconosciuto da molteplici disposizioni giuridiche internazionali di carattere universale¹. La protezione internazionale di tale diritto è ulteriormente declinata sia in Carte che proteggono categorie specifiche di persone (donne, indigeni, fanciulli, ecc.), che in Carte di rilievo regionale (Americhe, Africa, Europa).

Settorializzare e regionalizzare la tutela di questo, come di molti altri diritti fondamentali, non costituisce un indebolimento della protezione giuridica o una sorta di "frantumazione dei diritti umani", ma è considerato un contributo al rafforzamento dell'universalità delle tutele (Cassese, 2010, 70-75).

Le fonti di tutela internazionale

Tra i meccanismi di protezione del diritto al cibo in tempo di pace sembra utile ripercorrere quelli rivolti a peculiari gruppi di persone (Bottiglieri, 2015a, 69-88 e Bottiglieri, 2014, 221-233) e in particolare:

1) le *donne*, che, malgrado il ruolo centrale, sia in veste di produttrici che di preparatrici di alimenti (si pensi anche al particolare ruolo che hanno nella fase di allattamento in cui le due funzioni sono unificate), sono il soggetto di diritto più discriminato nell'accesso al cibo e alle risorse che permettono di procurarsi il cibo, in particolare la terra (per l'accesso diretto) e il reddito da lavoro (che consente un accesso indiretto). Il diritto al cibo delle donne è garantito dal par. 26 del *General comment n. 12* (che evidenzia l'interdipendenza tra il diritto al cibo e il diritto alla salute delle donne) e dalla *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne* che si occupa di tutelare il diritto al cibo durante la gravidanza, nel momento del parto e dopo il parto (art 12), di proteggerla dalla discriminazione nell'accesso alla terra (art. 14) e di tutelare le pari opportunità nel matrimonio con riguardo al diritto di proprietà fondiaria (art. 16)²;

2) i *fanciulli*, tutelati dalla *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* in particolare dagli artt. 27 (sui programmi di assistenza alimentare), dall'art. 24 (sul dovere degli Stati di lottare

¹ Cfr. art. 25 *Dichiarazione universale dei diritti umani (Dudu)* e art. 11 *Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Cidesc)* (per la versione italiana dei testi di tali Carte internazionali cfr <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/database/Strumenti-internazionali/41>) come interpretati dal *General Comment N. 12 The Right to Adequate Food* (12 May 1999 – E/C.12/1999/5 in <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/87491>)

² Per il testo italiano cfr.: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979/25

contro la malattia e la malnutrizione fornendo alimenti nutritivi e acqua pulita) e dall'art. 6 (sul diritto alla vita)³;

3) *le comunità contadine e di pesca*, tutelate, con riguardo alle persone appartenenti al primo gruppo, dalle norme in materia di accesso alla terra e riforma agraria, in particolare l'art. 11 Cidesc; il par 13 del *General comment* n. 12, dove si chiarisce che il diritto al cibo richiede l'accesso fisico ed economico alle risorse, come la terra; la *Dichiarazione Fao di Roma del 1996* sull'accesso alle risorse naturali, come terra e acqua. Per pescatori e itticultori si fa riferimento anche al *Codice di condotta* adottato dalla Conferenza Fao del 1995 a cui sono collegabili le *Direttive Volontarie CFS per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla Terra, alla Pesca e alle Foreste nel Contesto della Sicurezza Alimentare Nazionale*⁴ con le quali si tracciano i principi e le pratiche a cui i governi possono far riferimento nell'amministrare i diritti di proprietà sulla terra e sulle risorse ittiche e forestali;

4) *i popoli indigeni* i cui diritti sono garantiti dalla *Convenzione n. 169 dell'Ilo*⁵ (che riconosce il diritto alla terra delle popolazioni indigene nonché il diritto a partecipare alle consultazioni che precedono qualsiasi esproprio di territori collocati nelle loro proprietà), dalla *Dichiarazione di Atitlán* dell'Aprile 2002, che evidenzia come negare il diritto al cibo alle popolazioni indigene significhi non solo negare la loro sopravvivenza fisica, ma anche le loro culture, tradizioni, lingue, spiritualità.

5) *le persone arrestate, detenute o imprigionate* il cui accesso al cibo è tutelato dalla *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, dall'art. 7 del *Convenzione Internazionale sui Diritti civili e politici* e dalla *Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*. Queste convenzioni sono accompagnate da un'ampia casistica giurisprudenziale, che riconduce le diverse violazioni a trattamento inumano (quando ad esempio le autorità utilizzano nei riguardi del detenuto una delle c.d. "cinque tecniche di privazione sensoriale") o a tortura (nel caso di alimentazione forzata praticata in modi particolarmente cruenti) (Bottiglieri, 2017a, 307-324).

6) *i rifugiati per fame*, ovvero coloro che emigrano non volontariamente, per migliorare le loro condizioni di vita, ma perché necessitati a fuggire a seguito di situazioni di carestia tali da comportare gravi violazioni del diritto di essere liberi dalla fame, sono invece un gruppo vulnerabile non sufficientemente considerato e tutelato (Ziegler et al., 2011, 55).

³ Per il testo italiano cfr. https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-1989/28

⁴ Cfr. il testo su <https://www.fao.org/4/i2801e/i2801e.pdf>

⁵ Cfr su https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

La cooperazione territoriale come misura per rendere effettivo il diritto al cibo in tempo di pace

I meccanismi per rendere effettivo il diritto al cibo di ogni essere umano, in particolare di coloro che presentano maggiori vulnerabilità, sono essenzialmente di due livelli: uno di natura giustiziale e uno di natura politico. Il primo è attivato nei casi in cui una violazione c'è già stata e si ricorre alle corti o commissioni internazionali che presidiano questi meccanismi di protezione, i quali operano in un orizzonte di c.d. soft law (Golay, 2011). Il secondo livello di tutela, che costituisce altresì la via maestra per garantire i diritti in condizioni fisiologiche, prima cioè che la patologia della possibile violazione si manifesti, è quella delle politiche pubbliche: gli Stati, con le loro articolazioni territoriali, sono i primi titolari del dovere di garantire i diritti umani, incluso quello al cibo adeguato (Bottiglieri, 2014; Bottiglieri, 2015b). Le politiche attivabili possono essere *ab intra*, come le politiche alimentari, o *ad extra*, come le politiche di cooperazione internazionale, che costituiscono una delle principali misure in grado di garantire l'effettività del diritto al cibo adeguato (art. 11 Cidesc).

Le politiche di cooperazione allo sviluppo di natura alimentare si fondano su diverse fonti di soft law come l'Agenda 2030 (in particolare l'Obiettivo n. 2), che vede nel contrasto alla fame uno dei principali obiettivi perseguiti della comunità internazionale, e la legislazione europea, nazionale e regionale, dotate di differenti sistemi di tutela (Bottiglieri, 2020 a).

In questo quadro, nascono i differenti programmi di cooperazione allo sviluppo alimentare di livello bilaterale, multilaterale e anche di cooperazione territoriale. In particolare, la cooperazione decentrata sulle politiche alimentari locali rappresenta uno spazio privilegiato. Da un'analisi puntuale di casi studio e tipologie di cooperazione territoriale allo sviluppo di natura alimentare, (Magarini et al., 2017, 67-90) emerge che sul punto vi è stata una evoluzione significativa sotto il profilo metodologico. Le prime esperienze di cooperazione territoriale tra città del mondo sulle politiche alimentari hanno avuto ad oggetto diversificate politiche alimentari locali, non la singola *Local food policy* o *strategy* nel suo complesso con i connessi aspetti di *governance*; esse inoltre agivano prevalentemente su interventi di assistenza alimentare, più che di sviluppo sostenibile (Bottiglieri, 2020a). Diversi fattori hanno invece portato alla fase attuale, in cui la cooperazione allo sviluppo tesa a rafforzare le politiche locali idonee a garantire il diritto al cibo adeguato ha natura diversa. In primis, va evidenziato che l'oggetto della cooperazione decentrata non si sta spostando solo dai singoli progetti di natura assistenziale alle politiche locali in senso ampio (culturali,

commerciali ecc.), ma anche che il focus si sta spostando dai temi della sicurezza alimentare a quelli della c.d. sovranità e democrazia alimentare, che per gli enti territoriali è declinabile in termini di autonomia alimentare locale (Bottiglieri, 2017b, 15-22).

Altri fattori di rilievo della cooperazione allo sviluppo in materia alimentare sono i seguenti:

- la dimensione della intermunicipalità, che è l'orizzonte in cui si muovono le dinamiche del Milan urban food policy pact e di molte altre reti;
- la reciprocità dell'inter-sviluppo, ben evidenziata dalla geografia delle città vincitrici del Milan Pact Awards degli ultimi anni⁶ e dai casi in cui è stata proprio la cooperazione decentrata sui temi delle politiche alimentari ad aver ispirato talune città a elaborare le proprie politiche alimentari locali (Bottiglieri 2020 a);
- l'iterazione tra la food policy e alcune sfide di questo tempo, in particolare: le politiche di migrazione circolare e le azioni di educazione alla cittadinanza globale (Bottiglieri, 2020b) e la cooperazione territoriale sui beni comuni di natura alimentare (Bottiglieri, 2022);
- la multidimensionalità dell'approccio (Bottiglieri, 2020a; Bottiglieri, 2012);
- la *partnership-pubblico privata* negli strumenti di governance (Bottiglieri, 2006; Bottiglieri, 2016b; Bottiglieri, 2017d);
- la specularità tra politiche alimentari locali, tese a garantire il diritto al cibo adeguato in città, e le attività di cooperazione territoriale, tesa a rendere effettivo il diritto alla pace (Bottiglieri, 2020a) le cui tutele sono garantite a tutti i livelli di governo: da quello locale a quello globale⁷.

Il diritto al cibo in tempo di guerra

Il diritto al cibo adeguato è tutelato non solo in tempo di pace, ma anche in tempo di guerra, e in presenza di situazioni eccezionali (disastri antropici o naturali, come pandemie e terremoti) che possono comportare la limitazione o sospensione della tutela di diritti e libertà fondamentali, ma non dei *basic rights* (Ziegler et al., 2011, 101-108).

⁶ Cfr. <https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/award/>

⁷ Questi i principali riferimenti normativi dei due diritti: A) la pace come obiettivo è indicata nell'art. 1 Statuto dell'ONU, art 3 TUE, art. 1 L 125/2014 in riferimento all'art. 11 Cost. e, per Torino, lett. m) art. 2 dello Statuto. B) Il diritto al cibo adeguato, garantito dall'art. 25 Duda e art. 11 Cidesc, può ritenersi riconosciuto indirettamente sia dal sistema giuridico europeo che dall'ordinamento italiano, fino ad arrivare alla lett. o) dell'art. 2 dello Statuto della Città di Torino.

La giustiziabilità del diritto al cibo dei civili che si trovano in luoghi ove si svolgono conflitti armati

L'accesso al cibo è tutelato anche all'interno del diritto internazionale dei conflitti armati o diritto internazionale umanitario (Ronzitti, 2022, 19 e 159).

Le principali fonti di questa tutela sono riscontrabili nelle disposizioni normative internazionali che regolano i conflitti armati, sia quelli di carattere nazionale che internazionale (Bottiglieri 2015a, 90-93) e in particolare:

- l'art. 54 del *Protocollo I addizionale alle Convenzioni di Ginevra, relativo ai conflitti armati internazionali* sulla protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile⁸;
- Il *Protocollo II addizionale della Convenzione di Ginevra* in particolare: l'art. 14 che vieta come metodo di guerra, di far soffrire la fame alle persone civili⁹; l'art. 17 che richiede che la popolazione trasferita per motivi connessi al conflitto sia accolta in contesti in cui sia loro garantita adeguata alimentazione;
- la *IV Convenzione di Ginevra di Protezione dei civili in tempo di guerra*¹⁰ con le sue diverse tutele tra cui si ricordano la Sezione III sui Territori occupati con l'art. 49 (che, in caso di trasferimenti forzati, richiede che sia assicurata alla popolazione, tra le altre cose, adeguata "nutrizione") e l'art. 55 sull'obbligo di vettovagliamento della popolazione occupata; l'art. 89 ultimo comma che richiede un supplemento di vitto a donne incinta, puerpere e bambini infraquindicenni;
- le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu come la Risoluzione n. 2417/2018 (Rafaniello 2024 e UN Security Council 2018).

La dottrina ritiene che non sia stato messo in luce in modo sufficiente il legame tra fame e reclutamento dei bambini nei conflitti armati (Ziegler et al., 2011, 33)¹¹.

Una specifica tutela del *diritto al cibo* è riconosciuta anche dall'art. 8 dello *Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale* (Ronzitti, 2021, 242-246)¹², che definisce come crimine di guerra

⁸ Cfr. https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-I-addizionale-alle-convenzioni-di-Ginevra-del-12-agosto-1949-relativo-alla-protezione-delle-vittime-dei-conflitti-armati-internazionali/135

⁹ Cfr.- https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-II-addizionale-alle-Convenzioni-di-Ginevra-del-1949-relativo-ai-conflitti-armati-non-internazionali-1977/136

¹⁰ Cfr. https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-IV-relativa-alla-protezione-delle-persone-civili-in-tempo-di-guerra-1949/134

¹¹ A riguardo si ricorda che alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si affiancano due Protocolli opzionali approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000: i protocolli opzionali su vendita, prostituzione e pornografia minorile e quello sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati su www.unicef.it

l'atto di affamare i civili come metodo di guerra consentendo di adire la Corte penale internazionale (Cpi) nei casi in cui il diritto al cibo sia violato nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto. I casi esaminati dalla Corte nei suoi anni di vita sono piuttosto pochi, rispetto ai numerosi crimini di guerra commessi (Ronzitti, 2021, 245); le poche pronunce di tutela del diritto al cibo dei civili, si sono basate su disposizioni come quella in materia di distruzione o confisca di beni dell'avversario (Art. 8 co 2 lett e) par v) e par xii), sulla cui base, nel caso *The Prosecutor v. Germain Katanga*, la Cpi ha ritenuto colpevole l'imputato di vari crimini di guerra e contro l'umanità tra cui quello di attacco contro la popolazione civile, distruzione di proprietà e saccheggio (Bottiglieri, 2015a, 92)¹³. Anche la Corte internazionale di Giustizia (Cig) può tutelare specifiche dimensioni dell'accesso al cibo protette nei diversi trattati (tra cui anche quelli di Ginevra): due sono infatti le sue principali competenze, quella di dirimere le controversie fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione e quella a offrire pareri consultivi (Ronzitti, 2023, 312-322)¹⁴. I provvedimenti della Cig e della Cpi, pur essendo giuridicamente vincolanti per gli Stati firmatari delle rispettive convenzioni, non sono dotate di misure di esecuzione cogenti ecco perché sovente assumono un valore prevalentemente politico.

Non a caso è questo il valore delle recenti pronunce di questi due organismi in riferimento al conflitto di Gaza. Pur non potendo entrare nel merito di iter giurisdizionali relativi a un evento ancora in corso, e di natura provvisoria (potrebbero essere necessari anni per il provvedimento definitivo della Cig), può essere utile evidenziare, ai fini del tema qui proposto, i principali elementi analizzati dalle due Corti limitatamente alla tutela del diritto al cibo adeguato in questo sempre più cruento teatro di guerra.

Il primo elemento da evidenziare è relativo alle disposizioni normative invocate lo scorso 20 maggio dal Procuratore della Cpi per richiedere l'emissione dei mandati di arresto contro i leader dell'organizzazione terroristica Hamas e contro i rappresentanti del governo israeliano; mandati

¹² Cfr. lo *Statuto di Roma* su www.icc-cpi.int

¹³ Cfr sentenza pubblicata il 7 marzo 2014 in www.icc-cpi.int con cui è condannato l'attacco contro il villaggio di Bogoro, nel distretto di Ituri della Repubblica Democratica del Congo (RDC), avvenuto il 24 febbraio 2003 ad opera delle milizie Ngiti. La responsabilità di Katanga, ex leader dei miliziani congolesi, è stata accertata ai sensi dell'articolo 25(3)(d) dello Statuto di Roma, per i crimini perpetrati dalle milizie Ngiti. In particolare, tale sentenza ha evidenziato che "in occasione di tale attacco, i beni appartenenti alla popolazione civile, principalmente Hema, di Bogoro ed essenziali alla sua vita quotidiana, in particolare lenzuola, mobili e diversi altri oggetti personali, viveri o anche bestiame e animali venivano portati via dagli aggressori nonché da donne e bambini" (n. 932)

¹⁴ Cfr. <https://www.icj-cij.org/court>

emanati dalla Corte il 21 novembre, dopo aver riscontrato fondati motivi della violazione dello Statuto di Roma¹⁵:

- nei confronti dei leader di Hamas, oltre i numerosi crimini di guerra e contro l'umanità oggetto di incriminazione (tra cui stupro, torture, detenzione di ostaggi, crudeltà varie), è stato addebitato anche il crimine di sterminio (art. 7 Statuto Cpi), inteso come “un'intenzionale sottoposizione delle persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali, tra l'altro, impedire l'accesso al cibo ed alle medicine” (Delli Santi, 2024)¹⁶;

- ai rappresentanti del governo di Israele è stato addebitato non solo il crimine contro l'umanità di sterminio, cui all'art. 7 Statuto Cpi nel senso predetto, ma anche il (finora poco invocato) crimine di guerra di “affamare i civili come metodo di guerra” (art. 8.2 lett b (xxv) Statuto Cpi), i cui principali elementi materiali sono: la privazione dei civili dei beni indispensabili alla sopravvivenza e l'intenzione specifica di affamarli come metodo di guerra¹⁷.

Entrambi i capi di accusa sono fondati su specifiche evidenze (una molteplicità di testimonianze, prove documentali in video, audio e fotografie, nonché di immagini satellitari passate al vaglio dell'autenticità) e sull'ulteriore garanzia della consulenza di un gruppo imparziale di giuristi di alto profilo, esperti nel diritto internazionale umanitario e nel diritto internazionale penale¹⁸.

Diversa dalla summenzionata procedura dinanzi alla Corte penale internazionale (Cpi) è l'accusa di genocidio sollevata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia (Cig).

Il crimine di genocidio può configurarsi sulla base di diversificati elementi materiali che ne integrano la fattispecie nelle quali il tema della fame dei civili può risultare marginale rispetto ad altri capi di accusa¹⁹.

In riferimento all'accusa mossa dal Sudafrica dinanzi alla Cig, invece, la sufficienza o insufficienza di adeguati aiuti alimentari alla popolazione civile palestinese di Gaza costituisce uno degli

¹⁵ Cfr Statement of ICC Prosecutor Karim A.A.Khan KC on the issuance of arrest warrants in the Situation in the State of Palestine, 21 Novembre 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-issuance-arrest-warrants-situation-state-palestine>

¹⁶ Cfr. Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial ChamberI issues warrant of arrest for Mohammed Diab Ibrahim, Al-Masri (Deif), 21 Novembre 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-mohammed-diab-ibrahim>

¹⁷ Cfr. Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial ChamberI rejects the State of Israel's challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, 21 Novembre 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>

¹⁸ Cfr. Decision on the 'Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine' N. ICC-01/18 5 February 2021 in <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-143>

¹⁹ Cfr. le *Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina contro Federazione Russa)* su <https://www.icj-cij.org/case/182>, caso in cui la questione dell'accesso al cibo non emerge, per quanto sia stata evidenziata la violazione dell'art. 11 Cidesc sotto i profili della disponibilità e accessibilità di beni cerealicoli, in occasione dell'assedio a numerose città ucraine.

elementi dirimenti per configurare la sussistenza dello stesso crimine di genocidio, come si evince dalla documentazione processuale.

In primis vi sono le accuse del Sudafrica che ha denunciato due elementi caratterizzanti la condotta di genocidio: l'azione di Israele che ha portato alla fame la popolazione di Gaza e l'impedimento di aiuti umanitari alimentari.

Vi sono poi le difese di Israele, che si focalizzano sulla questione dell'accesso al cibo: in particolare, per dimostrare che le accuse di intento genocida mosse del Sudafrica sono prive di fondamento, hanno evidenziato il suo impegno nel facilitare l'assistenza umanitaria anche alimentare alla popolazione di Gaza²⁰.

L'impedimento degli aiuti alimentari alla popolazione civile di Gaza è stato invece invocato come prova dell'intento genocida anche nelle "richieste di intervento" degli Stati, tra i quali vi è anche quella dell'Autorità Palestinese, che evidenzia il nesso causale tra gli insufficienti aiuti e l'incremento della fame e del pericolo di carestia²¹.

Infine vi sono le misure provvisorie ordinate dalla Corte a Israele con l'ordinanza 192/2024, la quale, pur non richiedendo a Israele di interrompere l'attività di legittima difesa dagli attacchi del 7 ottobre, ha riconosciuto la non manifesta infondatezza dell'accusa di genocidio e, ai fini di ovviare alla riconosciuta situazione umanitaria catastrofica di Gaza, ha ordinato a Israele di consentire l'ingresso di aiuti umanitari (inclusi quelli alimentari), senza limitazioni. Nel mese di marzo, la Corte ha reiterato a Israele tale ordine, in considerazione del principio di carestia iniziato a diffondersi nella Striscia; e ancora a maggio la Corte, rilevando l'insufficienza delle misure già attuate, ha ordinato di interrompere l'offensiva a Rafah, far entrare a Gaza un incremento di aiuti umanitari urgenti, previa apertura dei valichi di frontiera (Gentilucci, 2024)²².

Sulla connessione tra la fattispecie di genocidio e la procurata carestia, si sono peraltro soffermati i rapporti di due organismi di garanzia istituiti dall'Alto commissariato dei diritti umani dell'ONU, ovvero il Report sulla sovranità alimentare del popolo palestinese (General Assembly 2024a)²³ e il "Report sulla situazione dei Diritti umani nei Territori palestinesi" (General Assembly 2024b)²⁴.

²⁰ Cfr. Observations of the State of Israel in <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240315-wri-01-00-en.pdf>

²¹ Cfr. Request for intervention and declaration of intervention of the State of Palestine in <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240603-int-01-00-en.pdf>

²² Per gli atti processuali del caso Sud Africa vs Israele cfr <https://www.icj-cij.org/press-releases>.

²³ Sul mandato dello Speciale Relatore del diritto al Cibo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e sui report dei 4 Speciali relatori che si sono succeduti nel tempo cfr. www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food

²⁴ Sul mandato e i report della Speciale relatrice sulla situazione dei diritti umani in Palestina e dei suoi predecessori cfr. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-palestine>

Sulla mancanza di cibo delle vittime civili a Gaza (sia le numerose donne e bambini palestinesi, sia gli ostaggi israeliani ivi detenuti) si è soffermato anche il *Rapporto di aggiornamento semestrale sulla situazione dei diritti umani a Gaza* (Un Human Rights Office 2024).

Le misure che rendono effettivo il diritto al cibo in tempo di guerra

In tempo di guerra non esistono le condizioni per agire attraverso politiche di cooperazione internazionale, che sono attuabili in presenza di condizioni di stabilità minime.

La principale misura per rendere effettivo il diritto al cibo in tempo di guerra è quella dell'aiuto umanitario, spesso attuato grazie a “corridoi umanitari” attraverso i quali organismi terzi ai belligeranti, e altamente specializzati in questo genere di operazioni, hanno il consenso di poter attraversare fasce di territorio circoscritte dei teatri di guerra per far transitare cibo e alimenti di sussistenza, medicinali o gli stessi civili che necessitano di un particolare soccorso (Hoffman, 2020, 95-97).

Per consentire l'accesso di alimenti nei teatri di guerra occorre il consenso di entrambe le parti in conflitto o di chi controlla le porzioni del territorio interessato. Cosa che si sta ad esempio registrando anche nel programma di aiuti *Food for Gaza* promosso dal Governo italiano, in accordo con il Governo israeliano e l'Autorità palestinese, in collaborazione con le agenzie delle Nazioni unite specializzate negli aiuti alimentari (Fao e Wfp), delle principali agenzie umanitarie (Croce Rossa e Mezzaluna Rossa) e grazie agli aiuti alimentari raccolti da Coldiretti, Confagricoltura (Cutelli, 2024)²⁵.

Gli aiuti che entrano a Gaza costituiscono naturalmente una goccia rispetto alle necessità della popolazione, ma il tavolo *Food for Gaza* è un modello di aiuto umanitario multiattoriale, in uno dei teatri di guerra più complessi di questo tempo.

Tra le misure di tutela del diritto al cibo in tempo di guerra vanno menzionate anche quelle che consentono alle disposizioni internazionali di agire come limite alle procedure di *peace keeping*

²⁵ Per approfondimenti su questa iniziativa umanitaria cfr. anche i vari comunicati stampa sulle varie tappe e stati di avanzamento del programma su: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2024/03/food-for-gaza-litalia-insieme-a-fao-pam-e-ficross-lancia-un-tavolo-operativo-permanente/; https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2024/04/nota-farnesina-riunione-su-food-for-gaza-alla-presenza-del-mae-israeliano-katz/; <https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2024/06/scanner-per-gaza-aiuti-umanitari-gioia-tauro-porto-7093960d-5c3f-4d9c-ad5a-6ea0dcd12783.html>; e <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/food-for-gaza-nuovi-aiuti-italiani-nella-striscia>

previste dallo Statuto delle Nazioni Unite, tra cui l'*embargo*²⁶. Tale sanzione, infatti, rischia di violare le stesse disposizioni del Patto di Ginevra, relative al divieto di affamare i civili, come rilevato nel caso del primo embargo contro l'Iraq degli anni '90, quando la sofferenza anche alimentare dei civili aveva determinato l'approvazione, da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite, del programma *Oil-for-food* ("petrolio in cambio di cibo"). Tale programma aveva permesso all'Iraq di vendere petrolio nel mercato mondiale, in cambio di cibo, medicine, e altre necessità umanitarie della popolazione irachena, senza per questo agevolarlo nella ricostruzione del proprio esercito.

Tale Programma si basava su: 1) la Risoluzione 706 del 15 agosto 1991 che consentiva all'Iraq di vendere petrolio scambiandolo con generi alimentari; 2) la Risoluzione 986 del 1995 con cui si confermava che l'Iraq poteva vendere fino a \$ 1 miliardo per finanziare il Programma *Oil-For-Food*. Sotto l'egida dell'ONU, venne venduto sul mercato mondiale petrolio per più di 130 milioni di dollari²⁷. Anni dopo la fine del programma sono stati rilevati fenomeni di corruzione internazionale che hanno aggirato il meccanismo previsto dalle Nazioni Unite (Crivelli 2003) e che, negli anni successivi, hanno portato all'avvio di commissioni di inchiesta e procedimenti giudiziari, le cui pronunce sono state emanate solo di recente (Franceschinelli 2024).

Nonostante tale programma, la sofferenza per fame della popolazione è stata oggetto di denuncia dagli stessi organismi delle Nazioni Unite preposti al controllo del rispetto dei diritti umani. In particolare, la Sottocommissione sui diritti umani, evidenziando la necessità di rispettare le Carte internazionali, ha sin da subito preso atto dell'intensificarsi delle sofferenze patite dal popolo iracheno, in particolare i bambini, i cui patimenti avevano portato in molti casi alla morte prematura. In seconda istanza ha evidenziato che il programma *oil-for-food* stava andando incontro solo a una parte dei bisogni vitali della popolazione, mentre invece gli standard di vita, la nutrizione, l'istruzione e la salute della popolazione continuavano a deteriorarsi. Parimenti anche tutte le attività economiche erano seriamente colpite, in particolare nei settori della fornitura di beni essenziali come acqua potabile, elettricità e agricoltura. Infine, evidenziando che "qualsiasi embargo che condanna un popolo innocente alla fame, alle malattie, all'ignoranza e anche alla morte costituisce una flagrante violazione dei diritti economici, sociali e culturali nonché del diritto alla vita delle persone interessate e del diritto internazionale", la Sottocommissione ha fatto appello alla comunità internazionale affinché fossero revocate le disposizioni relative all'embargo che stava

²⁶Cfr. l'art. 41 dello Statuto delle Nazioni Unite su <https://unipd-centrodiritiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/carta-delle-nazioni-unite-1945>

²⁷Cfr la scheda del programma Oil-for-food in <https://www.un.org/Depts/oip/background/index.html>

colpendo pesantemente la situazione umanitaria della popolazione irachena (Commission of Human Rights 2001). Lo stesso Alto commissariato per i diritti umani, riesaminata la questione e constatando, tra l'altro, le difficoltà di accesso al cibo della popolazione irachena concluse affermando che il dovere di garantire tale diritto e gli altri diritti sociali ed economici, non ricadeva solo sulla responsabilità dei singoli Stati, ma anche sull'intera comunità internazionale (Ohchr 2000; Bottiglieri 2015a, 92-93)²⁸.

Il problema della relazione fra le sanzioni economiche e il rispetto dei diritti economici, sociali e culturali è stato affrontato anche dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, nel General comment n. 8/1997, ove è stato effettuato un focus specifico sul diritto al cibo (Economic social Council 1997)²⁹. In particolare, il Comitato ha evidenziato che le disposizioni della Cidesc non possono essere considerate non operative o inapplicabili solo perché gli obiettivi di sicurezza internazionali richiedono l'imposizione di sanzioni. E d'altra parte, così come la comunità internazionale insiste affinché ogni Stato rispetti i diritti civili e politici dei suoi cittadini, allo stesso modo anche la comunità internazionale stessa deve fare il possibile per proteggere almeno l'essenza dei diritti economici, sociali e culturali della popolazione colpita da embargo (Battista, 2002).

La violenza dei sistemi alimentari

Un ultimo fattore che incide sulla effettività del diritto al cibo è la violenza dei sistemi alimentari, intesi come quelle reti necessarie per produrre e trasformare il cibo e fare in modo che questo arrivi al consumatore. Lo Speciale Relatore del diritto al cibo ha evidenziato, in particolare, l'esistenza di quattro forme di violenza, tra loro interconnesse, che possono verificarsi sia in tempo di pace che in tempo di guerra:

1) la discriminazione, che consiste nell'impedire a una persona l'accesso ai prodotti alimentari e ai mezzi e alle strutture per ottenerli, sulla base di disabilità, classe sociale, stato giuridico, etnia, sesso, religione;

²⁸ L'Alto commissariato per i diritti umani ha così evidenziato: "Pur notando che è obbligo dello Stato interessato di adottare misure al massimo delle proprie risorse disponibili per fornire la massima protezione possibile per la protezione dei diritti economici, sociali e culturali di ogni individuo vivente nella sua giurisdizione, l'Alto Commissariato è consapevole che gli strumenti internazionali sui diritti umani assegnano ai governi e alla comunità internazionale il dovere di adoperarsi per garantire la realizzazione di tutti i diritti fondamentali, compreso il diritto al cibo, salute, istruzione e alloggio".

²⁹ Così si è espresso l'Economic and Social Council: "(le sanzioni) sono spesso causa di ostacoli significativi nella distribuzione di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici e forniture di servizi igienico-sanitari, compromettendo la qualità del cibo e la disponibilità di acqua potabile, interferendo gravemente con il funzionamento dei sistemi sanitari e di istruzione di base, e minando il diritto al lavoro".

2) i danni fisici o gli attacchi all'integrità fisica e psicologica: in particolare sono state individuate cinque situazioni in cui i sistemi alimentari causano sistematicamente danni fisici: malnutrizione e carestia, violenza sessuale e di genere, misure coercitive unilaterali (embargo o sanzioni economiche), conflitto armato, diritto umanitario;

3) la violenza ecologica: i sistemi alimentari industriali hanno un impatto massiccio sull'ambiente, minano i diritti alla vita, alla salute, all'acqua e al cibo e compromettono il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile;

4) la cancellazione, che può riferirsi all'indifferenza collettiva che rende invisibili alcuni individui e gruppi come i popoli espropriati delle loro terre ancestrali per esser lasciati sradicati, dispersi e dimenticati.

Lo Speciale Relatore ha evidenziato che tale violenza è sistemica, è il risultato di scelte umane, pertanto non è naturale o inevitabile e che molti sistemi alimentari si basano sulla violenza e al tempo stesso la generano.

Sulla base di queste analisi, il Relatore speciale ha elaborato una serie di raccomandazioni tese a eliminare ogni forma di violenza presente nei sistemi alimentari e di promuovere la transizione da un'economia basata su relazioni di dipendenza e di estrattivismo all'agroecologia (General Assembly, 2022).

Per concludere

Queste brevi note evidenziano che il diritto al cibo adeguato, pur godendo di ampie tutele giuridiche sotto il profilo formale, non appare protetto in modo altrettanto adeguato dal punto di vista sostanziale: non in tempo di pace, non in tempo di guerra.

Le ragioni di tale inadeguatezza della effettività delle tutele non sembra potersi ridurre a mere questioni di inosservanza del diritto da parte di Stati, gruppi e persone. I casi studio menzionati evidenziano la complessità degli scenari contemporanei, che appaiono molto più articolati di quelli che hanno portato alla redazione delle Carte internazionali attualmente in vigore. Complessità che emerge da una serie di fattori, tra i quali: la non univocità del concetto di guerra (e di pace) e la sua negazione semantica (il termine è spesso sostituito da espressioni come resistenza, legittima difesa/preventiva, operazione di polizia internazionale); la multiformità della violenza e delle forme di instabilità; la sovrapposizione tra sedicenti forze di liberazione nazionale e organizzazioni terroristiche; la sovrapposizione tra colpi di stato e operazioni di accentramento amministrativo. E infine la diffusa e progressiva accettazione di stragi di vittime civili come effetti collaterali “necessari” di azioni belliche le più diverse. La liquidità dei confini tra guerra e pace pone sfide a tutti. Agli stati e alla comunità internazionale è richiesto un

ripensamento condiviso delle misure che, in questo mutato scenario, possono rendere effettive le tutele dei diritti fondamentali, proprio a partire da diritti basilari come il diritto al cibo. Alle autorità locali, che normalmente sono strutturate per operare in tempo di pace e non di guerra, è richiesto di interrogarsi sulle nuove vie per promuovere attività di cooperazione territoriale nel settore alimentare anche in tempo di instabilità diversificata. Fino ad ora le soluzioni individuate da enti come la Città di Torino sono state plurali, prevedendo interventi sia diretti (quando possibile) che indiretti (ovvero promossi grazie a Ong e Agenzie internazionali): dagli aiuti allo sviluppo rurale delle comunità contadine delle città-partner all'assistenza alimentare di profughi e persone vulnerabili, dal rafforzamento istituzionale delle politiche locali alimentari (acqua, rifiuti, mercati alimentari) all'aiuto alla ricostruzione del tessuto imprenditoriale nel settore food; dal sostegno alle filiere alimentari di prodotti tipici alla *governance* della local food policy.

Non vi sono ricette preconfezionate e ogni percorso nasce necessariamente da un'attenta lettura della situazione, dal dialogo con i partner territoriali e locali e all'ascolto delle autorità diplomatiche e istituzionali competenti.

Lista degli acronimi

Cidesc	Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
Cig	Corte internazionale di Giustizia
Cpi	Corte penale internazionale
Dudu	Dichiarazione universale dei diritti umani
Fao	Food and Agriculture Organization
Ifad	International fund for Agricultural Development
Ohchr	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani)
Onu/Un	Organizzazione delle Nazioni unite / United nations
Unicef	United nations International Children's Emergency Fund
Wfp	World Food Programme
Who	World Health Organization

Ringraziamenti

Alle costruttrici e ai costruttori di pace, giustizia e riconciliazione

Bibliografia

Baradello M., Bottiglieri M., Fiermonte L., Mascia P. (a cura di) (2012). *Cibo e città. Atti del I workshop del progetto europeo “4cities4dev. Access to good, clean, fair food: the food community experience”*, Torino 3-4 Novembre 2011. Roma: Anci Comunicare. Pubblicato anche in www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/biblioteca/pdf/cibo_e_citta.pdf > (ultima consultazione 2/11/2024).

Battista, F. (2001-2002). *Sanzioni economiche all'Irak: una questione di etica pubblica*, Tesi di laurea in filosofia del diritto, Università di Ferrara. Relatrice L. Gianformaggio, https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/battista.pdf > (ultima consultazione 2/11/2024).

Bottiglieri, M. (2006). *Processi e metodologie delle politiche di cooperazione decentrata: il format di gestione e organizzazione amministrativa della Città di Torino*. In M. Baradello, M. Bottiglieri, S. Chicco (a cura di), *Città e culture per la cooperazione e la pace* (pp. 75-159). Torino: Cosmpolis, http://www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/pdf/citta_e_culture_low.pdf> (ultima consultazione 2/11/2024).

Bottiglieri, M. (2012), *La cooperazione internazionale nel sistema delle autonomie locali, Orientamenti Sociali Sardi*, 2/2012: 62-82

Bottiglieri, M. (2014). *Il diritto a un cibo adeguato: profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*. In P. Macchia (a cura di), *La persona e l'alimentazione. Profili clinici, culturali ed etico-religiosi*, Atti del Convegno di Asti, 30 Novembre 2012 (pp. 61-98). Roma: Aracne (Collana "Diritto e Ambiente" dell'Univ. di Pavia, diretta dal Prof. G. Cordini).

Bottiglieri, M. (2015a). *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale “nuovo”*, POLIS Working Papers, 222, <http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/polis0222.pdf>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Bottiglieri, M. (2015b). Tra “solidarietà alimentare” e “fraternità conviviale”. Il diritto al cibo e i nostri doveri”, *Munera*, 2/2015: 65-75.

Bottiglieri, M. (2016a). La protezione del Diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana, *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/3/2016 in <[www.forumcostituzionale](http://www.forumcostituzionale.it)> (ultima consultazione 2/11/2024).

Bottiglieri, M. (2016b). Dal diritto alla città del cibo, l’Urban Food Policy. Verso nuove forme di partnership pubblico-privata. In D. Ciaffi, F. De Filippi, G. Marra, E. Saporito (a cura di), *Cibo, spazi urbani, cittadini. Verso un’amministrazione condivisa dell’Urban food policy di Torino - Primo Quaderno Labsus*, Dicembre 2016, su <www.labsus.it> (ultima consultazione 2/11/2024).

Bottiglieri, M. (2017a). Il diritto al cibo adeguato e l’alimentazione dei detenuti: tra tortura e trattamento inumano degradante. In M. Di Giovanni, C.R. Gaza, G. Silvestrini (a cura di), *Le nuove giustificazioni della tortura nell’età dei diritti* (pp. 307-324). Perugia: Morlacchi.

Bottiglieri, M. (2017b). L’autonomia alimentare di Torino per una Urban Food Policy ‘Right to food oriented’. In M. Bottiglieri, G. Pettenati, A. Toldo (a cura di), *Turin Food Policy: Buone pratiche e prospettive* (pp. 15-22). Milano: FrancoAngeli, <http://www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/pdf/Turin_Food_Policy_ITA_.pdf> (ultima consultazione 2/11/2024).

Bottiglieri, M. (2017c). Il diritto al cibo in città. Senso e possibilità, *JUNCO – Journal of UNiversities and international development Cooperation*: 388-393, <<https://www.ojs.unito.it/index.php/junco/article/view/2174>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Bottiglieri, M. (2017d). Da cooperazione decentrata a partenariato territoriale. La cooperazione allo sviluppo degli Enti locali nelle prime attuazioni della nuova Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (L. 11 agosto 2014 n. 125), *Labsus*, 3/2017 del 14/3/2017 <https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2017/03/Cooperazione_Internazionale_Bottiglieri.pdf> (ultima consultazione 2/11/2024).

Bottiglieri, M. (2017e). L'autonomia alimentare delle Regioni, *Diritti Regionali*, 1/2017
<https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2016/10/documento-integrale1.pdf> (ultima consultazione 2/11/2024).

Bottiglieri, M. (2018). Le autonomie locali sono tenute ad attuare ad attuare il diritto al cibo adeguato dei cittadini europei? Commento a risoluzione assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1957/2013 adottata il 3 Ottobre 2013. In G. Cavaggion, J. Luther, *Osservatorio per le Autonomie Locali (2014-2017)* (pp. 333-357). Roma: Aracne.

Bottiglieri, M. (2020a). Le città unite dalla Local Food policy e dalla Cooperazione decentrata. In E. Dansero, D. Marino, G. Mazzocchi, Y. Nicolarea (a cura di), *Lo spazio delle politiche locali del cibo: temi, esperienze e prospettive* (pp. 11-18). Torino: Celid (Collana Atlante del Cibo).

Bottiglieri, M. (2020 b). Decentralised Cooperation and Global Education in Turin. In G. La Rocca, R. Di Maria and G. Frezza (eds.), *Media, Migrants and Human Rights. In the Evolution of the European Scenario of Refugees' and Asylum Seekers' Instances* (pp. 187-202). Berlin: Peter Lang.

Bottiglieri, M. (2022). Biens communs et pactes de coopération décentralisée. In S. Segapeli (a cura di), *Vous avez dit espace commun ?* (pp. 73-89). Berlin : Peter Lang.

Cassese, A. (2010). *I diritti umani oggi*. Roma-Bari: Laterza.

Crivelli G. (2003). Oil for food: la legge e l'inganno, *IlSole24Ore* 28/3/2003

Cutelli, E. (2024). I camion italiani di Food for Gaza, 8 novembre 2024, <<https://it.wfp.org/storie/i-camion-italiani-di-food-gaza>> (ultima consultazione 29/11/2024).

Delli Santi, M. (2024). Il ruolo della Corte Penale Internazionale nella crisi di Gaza. I fondamenti giuridici della richiesta dei mandati di arresto del Procuratore della Corte penale internazionale, *Giurisprudenzapenale.it*, 21/5/2024, <<https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/05/21/il-ruolo-della-corte-penale-internazionale-nella-cri-si-di-gaza-i-fondamenti-giuridici-della-richiesta-dei-mandati-di-arresto-del-procuratore-della-corte-penale-internazionale>> (ultima consultazione 2/11/2024).

De Schutter, O. (2019). *International human rights laws*. Cambridge: Cambridge University Press.

Economic and Social Council (1997). The relationship between economic sanctions and respect for economic, social and cultural rights: 12/12/1997. E/C.12/1997/8, CESCR General comment n. 8, <<https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1997/en/52393>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Eide, A (2006). Article 27: the right to an adequate standard of living. In *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers: Leiden-Boston.

Franceschinelli, F. (2024). Programma Oil for food e corruzione internazionale: la condanna delle compagnie petrolifere non viola l'art. 7 della CEDU, *DPCEOnline* 16/4/2024, <<https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/2104/2236>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Fao, Ifad, Unicef, Wfp and Who, (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 – Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms*, Rome. <<https://doi.org/10.4060/cd1254en>> (ultima consultazione 2/11/2024).

General Assembly, A/HRC/52/40 (2022). *Conflict and the Right to food. Report of the Special Rapporteur on the right to food, Michael Fakhri*, 29 December 2022 <www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5240-conflict-and-right-food-report-special-rapporteur-right-food> (ultima consultazione 2/11/2024).

General Assembly A/79/171 (2024 a). *Report of the Special Rapporteur on the right to food, Michael Fakhri Starvation and the right to food, with an emphasis on the Palestinian people's food sovereignty*, 17 July 2024 <<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/212/30/pdf/n2421230.pdf>> (ultima consultazione 2/11/2024).

General Assembly A/79/384 (2024 b). *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967: Francesca Albanese. Genocide as colonial erasure*, 1 October 2024, <<https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/a79384-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Gentilucci, P. (2024 a). Corte Internazionale di Giustizia: Israele deve sospendere l'operazione di Rafah, *Diritto.it*, 28/5/2024 <<https://www.diritto.it/corte-internazionale-giustizia-israele-sospenda/>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Hoffman, S. (2020). Humanitarian corridor. In A. De Lauri (edited by), *Humanitarianism: Keywords* (pp. 95-97). Leiden-Boston: Brill, <<https://www.cmi.no/publications/file/7316-humanitarianism-keywords.pdf>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Golay, C. (2011). *Droit à l'alimentation et accès à la justice*. Bruxelles : Bruylant.

Magarini, A., Nicolareu, Y., Dansero, E., Bottiglieri, M. (2017). Urban Food Policies: Decentralized .Cooperation and African Cities, *Revue internationale des études du développement*, 232, 4 (fascicolo monografico *Stratégies internationales des collectivités territoriales*, sous la direction de Bernard Husson, Sadio Soukouna et Yves Viltard) : 67-90.

Rafaniello, M. (2024). Guerra e fame. L'insicurezza alimentare nel diritto internazionale e umanitario, *JUNCO – Journal of UNiversities and international development COoperation*, 1/2024 <<https://ojs.unito.it/index.php/junco/article/view/11029/9083>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Ronzitti, N. (2022). *Diritto internazionale dei conflitti armati*. Torino: Giappichelli.

Ronzitti, N. (2023). *Diritto internazionale*. Torino: Giappichelli.

Sen, A (1982). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation*. Oxford: OUP.

Shue, H (1980). *Basic Rights. Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy*. Princeton (NY): Princeton University Press, II ed.

Un Human Rights – Office of the High Commissioner Occupied Palestinian Territory (2024). *Six-month update report on the human rights situation in Gaza*, 8 November 2024 <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/opt/20241106-Gaza-Update-Report-OPT.pdf>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Ohchr (2000). *The human rights impact of economic sanctions on Iraq. Background Paper prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights for the meeting of the Executive Committee on Humanitarian Affairs*, 5 September 2000, <<https://www.casi.org.uk/info/undocs/sanct31.pdf> > (ultima consultazione 2/11/2024).

Commission of Human Rights (2001). *Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Humanitarian situation of the Iraqi population*, decision 2001/115 del 16 agosto 2001, <<https://www.casi.org.uk/discuss/2003/msg00121.html> > (ultima consultazione 2/11/2024).

Un Security Council, S/RES/2417 (2018). *Resolution 2417 (2018) Adopted by the Security Council at its 8267th meeting, on 24 May 2018* <<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/159/35/pdf/n1815935.pdf>> (ultima consultazione 2/11/2024).

World Obesity Federation (2024). *World Obesity Atlas 2024*, London <<https://data.worldobesity.org/publications/?cat=22>> (ultima consultazione 2/11/2024).

Ziegler, J. (2004). *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*. Milano: Tropea (ed. orig. *Le droit à l'alimentation*. Paris : Mille et une nuits - Librairie Arthème Fayard, 2003).

Ziegler J., Golay C., Mahon C., Way S.A. (2011). *The Fight for the Right to Food*, Palgrave Macmillan, London